

nella relazione ministeriale, nelle vostre orazioni che abbiamo testè ammirato? Se dite che hanno fatto buona prova, volete all'opposto stabilire che gli ex conciliatori non sono più capaci perchè non hanno i requisiti pretesi, come presunzione, per far parte della categoria degli eleggibili, categoria che l'onorevole Torraca bene disse non comprovare l'attitudine, e contenere solo garanzie estrinseche e meccaniche? Ma la ipotesi e la presunzione dovrebbe cedere alla realtà delle cose, dovrebbe valer meno del fatto della prova data di capacità, coll'esenzione dalle identiche funzioni dei conciliatori. Mi pare che la logica porterebbe all'approvazione assoluta di questo emendamento.

Ma poichè vi è il deplorabile sistema che si accolgono o si concordano gli emendamenti fra il ministro e la Commissione, prima che si faccia la discussione, un deputato che abbia buone idee, non può aver la speranza di vederle facilmente accolte, perchè è necessario, per farle accogliere, che contemporaneamente Commissione e Ministero si accordino nell'emendamento. Mi sembrerebbe sistema più sincero, e opportuno per il buon andamento della discussione, per conseguire una legge più veramente rispondente alla legittima e spontanea volontà del legislatore, che si udisse, per ogni emendamento, il libero, non preconcelto e separato avviso del Governo e della Commissione senza essersi prima messi d'accordo, poichè esso presuppone reciproche concessioni, o ragioni, che, nel caso, è bene siano esposte spontaneamente alla Camera.

E d'altronde è assurdo ritenere che Governo e Commissione debbano sempre avere lo stesso criterio e portare l'identico giudizio sui proposti emendamenti. Questo accordo diminuisce molto la libertà di proporre emendamenti e la possibilità di farli accogliere. E questo dico non solo per la discussione di questo disegno di legge, ma perchè è un sistema deplorabile, che si usa spesso, e che toglie efficacia ed importanza alla discussione e anche sincerità alle deliberazioni del Parlamento.

L'onorevole Piccaroli, esaminando l'articolo terzo, ha soggiunto buoni argomenti per censurare il sistema delle categorie proposte, e per dimostrare altresì che questa lista di eleggibili è incompleta. Questa lista sarebbe stata giustificata se, per un sospetto poco giustificabile verso i Consigli comunali,

si fosse voluto limitare la loro facoltà nel fare le terne.

Ma poichè non si è voluta accettare la terna, sarebbe più logico lasciar libero il campo al primo presidente di scegliere chiunque cittadino egli creda idoneo all'ufficio di conciliatore. Con una siffatta disposizione, si darebbe al presidente, per seguire il vostro sistema, la più ampia libertà di decidere della capacità dei cittadini. Nello stesso tempo si risparmierebbero molte spese ai Comuni che ne sono già sopraccarichi. Un'altra proposta, che sottometto al vostro senno, sarebbe questa. Voi avete la lista dei giurati; perchè non vi servite di essa? Quei cittadini che voi volete iscrivere nella vostra lista degli eleggibili a conciliatore sono quasi tutti compresi in essa. Così con una disposizione che richiamasse la lista dei giurati, voi liberereste il Municipio di un carico e fareste cosa più armonica di quello che non sia questa lista incompleta. Sottometto la mia proposta al giudizio della Camera.

**Presidente.** Procediamo per ordine. Alla lettera a) dell'articolo 3 si dichiarano eleggibili i senatori e gli ex-deputati. L'onorevole Santini chiede la soppressione di questo comma. La Commissione lo mantiene. Metto a partito questa prima parte.

(È approvata).

**Presidente.** Del secondo comma la Commissione propone la seguente nuova dizione: « I laureati nelle Università e negli Istituti superiori del Regno, i procuratori ed i notai, i licenziati dai licei e dagli Istituti tecnici, e coloro che ottennero la patente normale di grado superiore. »

La Commissione ha con questa nuova dizione, accolti diversi emendamenti. Primo fra questi emendamenti vien quello dell'onorevole Ercole.

Onorevole Ercole, ha facoltà di parlare.

**Ercole.** Al punto in cui ormai siamo, io non farò che una semplice dichiarazione. Io avrei desiderato, come ho già detto in privato al sotto-segretario di Stato ed ai membri della Giunta, la riproduzione dell'articolo 33 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1865, sull'ordinamento giudiziario in cui si diceva:

« Per essere nominato conciliatore è necessario aver l'età di 25 anni; dimorare nel Comune; essere iscritto nelle liste degli elettori comunali. »